

INDICAZIONI PER LE AUTENTICHE DELLE FIRME

La firma di ogni candidato, dei sottoscrittori le liste, e le deleghe devono essere autenticate dagli stessi soggetti previsti delle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di Bonifica, a norma del vigente Stato consortile (art. 7, comma 6; art. 8, comma 5; art. 18, comma 3)

Per soggetti previsti delle vigenti norme in materia elettorale si intendono UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53 / 1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che testualmente recita:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all' articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature."

Tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 / 1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato aventi competenza territoriale limitata, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o al quale appartengono. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22)

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha più volte precisato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53 / 1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della «pertinenza » (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio). Pertanto, si ribadisce che l'unico limite a tale potere rimane, per i suddetti pubblici ufficiali aventi competenza territoriale limitata, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. (Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990)

OVVIAMENTE, PER LA LORO COMPETENZA A LIVELLO NAZIONALE, I PARLAMENTARI NAZIONALI E GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO HANNO FUNZIONI AUTENTICATORIE NELL'INTERO TERRITORIO ITALIANO.